

TABELLA N. 1

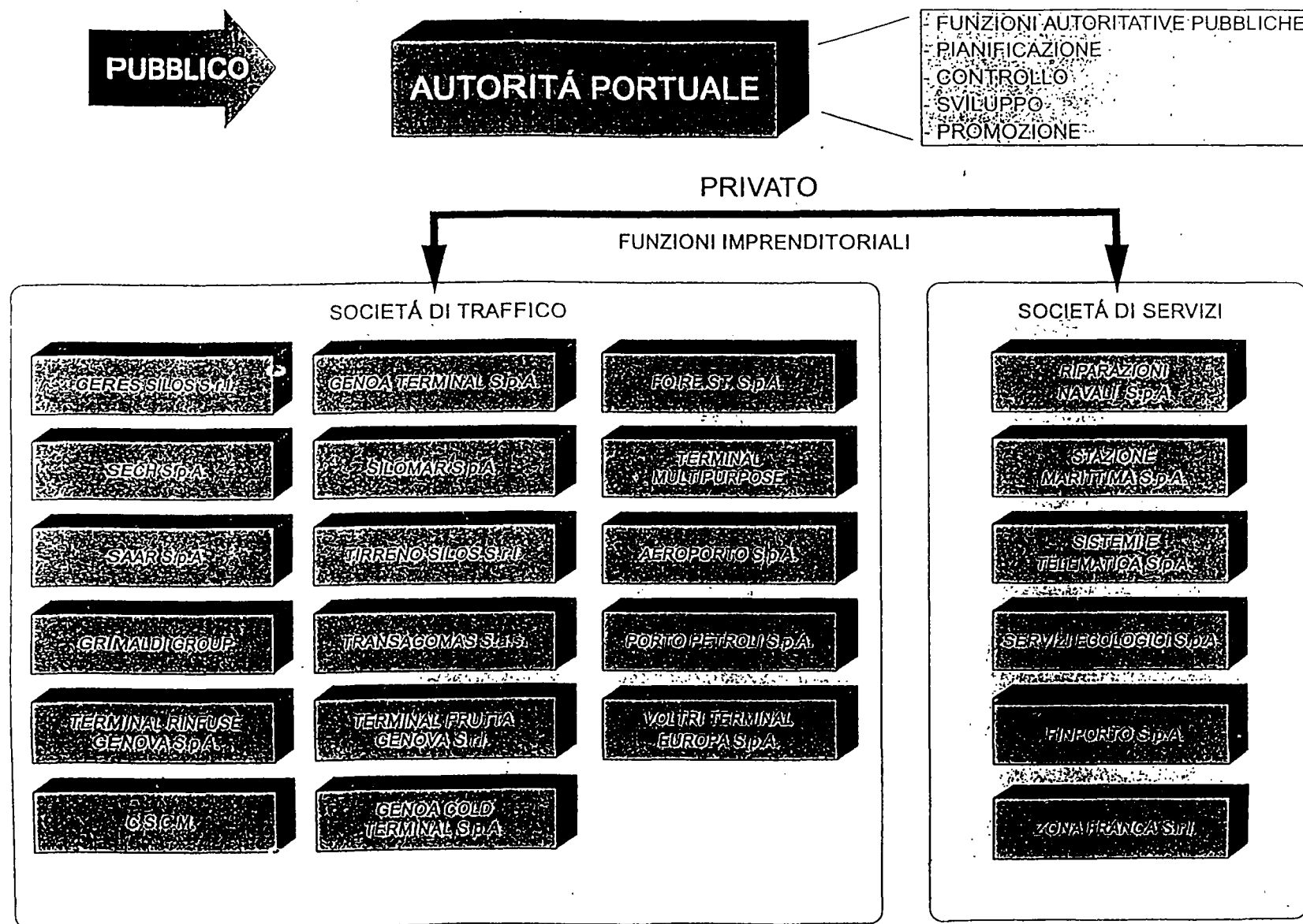


TABELLA N. 2

SOCIETA'	PARTEC. % CAP
Finporto di Genova S.p.A.	90
Aeroporto di Genova S.p.A.	60
Sistemi e Telematica S.p.A.	6,375
Porto di Genova S.p.A.	47,05
Port. Petroli di Genova S.P.A.	51
Terminal Contenitori S.p.A.	1,1
Merci Convenzionali di Genova S.p.A.	99,36
Servizi Ecologici S.p.A.	5
Manutenzioni S.p.A.	=
Centro Smistamento Merci S.p.A.	=
Riparazioni Navali S.p.A.	51
Stazione Marittima S.p.A.	25,5
Porto Storico	=

PARTE SECONDA

L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO

1. Organi istituzionali

1.1 Organi di amministrazione

Il Consorzio autonomo del porto di Genova fu costituito sin dall'origine dallo Stato, dalle Province e dai Comuni di cui all'art. 3 del T.U. n. 801 del 1936 ⁴ e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova e ne erano organi deliberanti il Presidente, l'Assemblea Generale e il Comitato consortile, diviso nelle due Sezioni: opere portuali e gestione; lavoro. La durata in carica di detti organi fu fissata in anni cinque, con possibilità di riconferma alla scadenza dei relativi componenti, dall'art. 4 della legge 17 febbraio 1985, n. 20.

Tutti i predetti organi sono cessati dalle loro funzioni a decorrere dal luglio 1994, in conseguenza della nomina del commissario dell'organizzazione portuale, disposta con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 11 luglio 1994 unitamente alla nomina di un commissario aggiunto, in base a quanto stabilito dall'art. 3, comma 11 del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400 ⁵ sostitutivo dell'art. 20 della legge n. 84 del 1994.

La nomina di detto commissario è stata fatta all'interno della struttura amministrativa dell'organizzazione portuale di Genova nella persona del direttore generale pro-tempore, mentre la carica di commissario aggiunto è stata riservata all'autorità marittima del porto, nella persona del direttore marittimo con sede in Genova, con il grado di contrammiraglio del corpo delle Capitaneerie di porto. Lo stesso Commissario dell'organizzazione portuale è stato poi preposto dal 1° gennaio 1995 alla gestione dell'autorità portuale, esercitando i relativi compiti, a seguito della costituzione di detta autorità disposta dal 1°

⁴ Le Province e i Comuni erano quelli di Genova, Milano e Torino.

⁵ E successive reiterazioni (da ultimo decreto-legge 12.4.1996, n. 202).

gennaio 1995 con i provvedimenti di urgenza via via adottati dal Governo e a tutt'oggi non convertiti in legge, di cui si è fatto più volte cenno.

Si è con ciò vanificato l'intendimento della legge n. 84 del 1994 di pervenire celermente alla costituzione degli organi dell'autorità portuale (Presidente, comitato portuale, segretariato generale), tant'è che il Presidente dell'Autorità portuale doveva essere preposto, con funzioni di commissario governativo, alla gestione delle organizzazioni portuali causandone la trasformazione in società di diritto privato.

In tale disegno normativo trovava giustificazione la prescrizione contenuta nel comma 6 dell'originario art. 20 che "le autorità portuali, non appena costituite, subentrano alle organizzazioni portuali nella titolarità dei beni e nella totalità dei rapporti attivi e passivi", disposizione, quest'ultima, non più riprodotta nel nuovo testo dell'art. 20, il cui comma 5, ultima parte, stabilisce che ad avvenuta dismissione delle attività operative, le autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.

Per il porto di Genova la costituzione degli organi dell'Autorità portuale è avvenuta con notevole ritardo. Infatti, pur essendo stata trasmessa entro la indicata data del 31 marzo 1995 al Ministro dei Trasporti e della Navigazione la terna dei nominativi designati, rispettivamente, dalla Provincia, dai Comuni inclusi nella circoscrizione territoriale del porto di Genova e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova entro cui nominare, d'intesa con la regione Liguria, il Presidente dell'Autorità portuale, a tale nomina si è provveduto solo con formale provvedimento del 21 dicembre 1995, mentre il Comitato portuale si è riunito per la prima volta solo nel marzo 1996. Con delibera poi del 7 marzo 1996 si è provveduto alla nomina del segretario generale, stabilendo la durata quadriennale e una retribuzione conforme a quella erogata dai pregressi Enti portuali.

A questo riguardo, la Corte non può esimersi dall'evidenziare che un siffatto ritardo è venuto a incidere negativamente sul complessivo quadro funzionale e organizzativo dell'Autorità portuale, la cui piena e tempestiva realizzazione era condizione necessaria per il rilancio, su basi competitive, della portualità di Genova.

1.2 Organi consultivi

L'art. 9 del T.U. n. 801 del 1936 aveva stabilito che la Sezione opere portuali e gestioni del Comitato consortile non poteva deliberare su specifiche materie indicate nello stesso articolo se prima non fosse stato sentito il parere della Commissione consultiva, di cui erano chiamati a far parte rappresentanti delle varie categorie operanti nel porto e delle organizzazioni sindacali.

L'art. 15 della legge n. 84 ha previsto presso ogni autorità portuale una commissione consultiva, da istituirsi con decreto del Ministro dei Trasporti nella composizione e con i compiti stabiliti nello stesso art. 15, commi 1 e 2.

Detta commissione consultiva presso l'Autorità portuale di Genova è stata istituita con decreto del 4 ottobre 1995.

1.3 Organi di controllo interno

L'art. 32 del T.U. n. 801 del 1936 aveva previsto presso il Consorzio due revisori tecnici, per la "regolarità nei riguardi tecnici", e cinque revisori dei conti per riscontrare "l'esattezza nei riguardi contabili" e l'ammissibilità nei rapporti del bilancio, dei progetti e di tutti i conti.

La loro durata in carica era di un quinquennio, con possibilità di riconferma alla scadenza.

L'art. 11 della legge n. 84 ha istituito presso ogni autorità portuale un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti. La durata in carica è stata fissata in quattro anni e nulla è stato detto in ordine ad una loro eventuale riconferma alla scadenza.

Anche in ordine alla nomina dell'anzidetto collegio la Corte non può non rilevare che il Ministero vigilante è rimasto a lungo inerte, avendo provveduto alla sua costituzione solo di recente ⁶.

⁶ In data 6 febbraio 1996.

L'esigenza infatti di una tempestiva nomina del collegio dei revisori dei conti nella composizione stabilita dalla legge n. 84 era stata rappresentata dal delegato della Corte al controllo sulla gestione finanziaria del Consorzio alla stessa Amministrazione vigilante con lettera n. 1291/139 del 9 marzo 1995.

Nè poteva ritenersi soddisfattiva di detta esigenza la direttiva ministeriale concertata con la Ragioneria Generale dello Stato circa la permanenza presso la costituita autorità portuale del collegio dei revisori dei conti operanti presso le organizzazioni portuali, in quanto l'avvio dell'autorità portuale con la presenza di un organo difforme, nella sua composizione e nei suoi fini, dal modello dettato dalla legge di riordino dava luogo a gestioni giuridicamente irregolari, in quanto derogative della disciplina legislativa contenuta in tale legge ⁷.

La irregolarità è stata poi superata in via legislativa mediante specifica disposizione d'urgenza per la quale le organizzazioni portuali e le autorità portuali costituiscono un unico soggetto giuridico.

1.4 Emolumenti

Come già osservato nella precedente relazione, al Presidente (beninteso, per il periodo in cui è rimasto in carica) è stata corrisposta, oltre all'indennità di carica, corrispondente ai sensi del decreto dell'allora Ministro della Marina Mercantile 5 ottobre 1984, al trattamento economico del segretario generale, costituito dallo stipendio annuo iniziale comprensivo delle mensilità aggiuntive e dell'indennità di contingenza, maggiorato del 20%, l'indennità di rappresentanza ragguagliata all'80 % dell'indennità di carica.

⁷ Cfr. in tal senso la relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente autonomo del porto di Savona per gli esercizi 1993-1994.

L'importo annuo, per il 1992, 1993 e 1994 è stato quindi il seguente:

Indennità di carica	L. 170.440.200
Indennità di rappresentanza	L. 136.352.160

L'indennità di rappresentanza era propria del CAP di Genova ed era prevista dall'art. 32, 2° comma, del regolamento approvato con R.D. 11 aprile 1926, n. 736, in base al quale "con deliberazione dell'Assemblea generale saranno inoltre fissate le speciali indennità di rappresentanza da corrispondere al Presidente".

Con la nomina del commissario e del commissario aggiunto, disposta a decorrere dall'11 luglio 1994, il compenso annuo da corrispondere loro è stato stabilito - per il commissario - in misura pari all'indennità di carica del Presidente e - per il commissario aggiunto - in misura pari al 30% dell'indennità di carica fissata per il Presidente, ossia in L. 4.528.755 mensili (= a L. 54.345.060 annue).

Poichè il commissario ricopriva in precedenza la carica di direttore generale del CAP ⁸, si è posto il problema della cumulabilità o meno dei due trattamenti economici: quello di commissario e quello di direttore generale. Ciò in quanto presso le organizzazioni portuali (ad es. di Savona, di Venezia) in cui era stato nominato commissario il locale comandante del Porto o comunque un ufficiale della Marina Militare - capitaneria di porto -, costoro cumulavano i trattamenti economici di commissario e di ufficiale.

Un quesito in materia è stato posto dall'organizzazione portuale di Genova al Ministero vigilante, che, benchè più volte sollecitato, non ha mai fornito risposta.

Pertanto la stessa organizzazione portuale ha continuato a corrispondere al commissario il trattamento da direttore generale, accantonando il compenso previsto per la carica di commissario, in attesa di indicazioni da parte dell'Amministrazione vigilante.

⁸ Il posto di direttore generale è stato ricoperto solo dal 28 febbraio 1992, con delibera assembleare di pari data, n. 20, in quanto in precedenza le cariche di segretario generale e di direttore generale erano riunite nella stessa persona. Con delibera assembleare del 12 maggio 1983 era stata prevista la separazione delle due cariche; solo che quella di direttore generale fu effettivamente coperta dalla data del 28 febbraio 1992 con delibera assembleare n. 10.

Ritiene la Corte che in casi del genere non spetti la cumulabilità dei due trattamenti economici, in quanto non è ipotizzabile che il commissario, proprio per i compiti commessigli, possa continuare a svolgere l'attività di direttore generale, obiettivamente sottoposta a verifica e controllo da parte del commissario. Per evitare peraltro una "reformatio in pejus" del trattamento economico, al commissario dovrebbe essere corrisposto accanto al compenso per la sua carica, un assegno "ad personam" pari alla (eventuale) differenza tra il trattamento da direttore generale e da commissario, fermi restando la continuità dei versamenti previdenziali e assistenziali da parte dell'organizzazione portuale e dell'interessato - nelle aliquote rispettivamente previste - per tutta la durata della carica commissariale.

Per il commissario aggiunto, l'indennità di carica, nella ridotta misura in precedenza indicata, è stata interamente cumulata con il normale trattamento economico spettantegli.

Ai membri dell'Assemblea generale e del comitato - finchè sono rimasti in carica - è stato invece corrisposto solo il gettone di presenza per la partecipazione alle relative sedute, fissato in L. 3.000, in base alla legge 5 giugno 1967, n. 417 dal decreto del Consorzio n. 106 del 13 luglio 1967.

Inalterato è rimasto il compenso dei revisori dei conti, fissato in L. 12 milioni annue per il Presidente, 10 milioni annue per i componenti effettivi e 6.400.000 per i componenti supplenti.

Al magistrato della Corte è stato corrisposto il gettone di 3.000 lire lorde per ogni presenza alle riunioni degli organi collegiali.

E' stata poi corrisposta, a tutti i soggetti in precedenza indicati, ove ne ricorrevano le condizioni, l'indennità di missione nella misura di L. 60.380 giornaliera oltre il rimborso spese.

Complessivamente, le spese per gli organi del CAP sono risultate di L. 423,9 milioni nel 1992, di L. 434,7 milioni nel 1993 e di L. 435 milioni nel 1994.

2. Personale dipendente

2.1 Struttura amministrativa

Con la delibera dell'Assemblea generale del 28 febbraio 1992 la struttura amministrativa del CAP è stata così definita:

- Direzione generale
- Segreteria generale
- Direzione amministrativa
- Direzione tecnica
- Direzione ragioneria e controllo di gestione
- Direzione personale
- Direzione relazioni esterne e uffici di Presidenza
- Direzione sviluppo
- Servizio manovre ferroviarie
- Servizio marittimo e polizia portuale
- Servizio avvocatura
- Servizio promozione e sistemi.

2.2 Ripartizione del personale

La ripartizione del personale del CAP nelle varie qualifiche e livelli è sintetizzata nella tabella n. 3 che segue, riferita a ciascuno degli esercizi in esame:

TABELLA N. 3

CONSISTENZA DEL PERSONALE		31.12.1991	31.12.1992	31.12.1993	31.12.1994
- Dirigenti		20	17	16	13
Personale nei livelli					
	IX	13	13	12	2
	VIII	26	25	24	6
	VII	187	167	164	130
	VI	204	200	192	102
	V	125	125	120	45
	IV	18	18	19	=
	III	=	=	=	=
	II	=	=	=	=
	I	=	=	=	=
	TOTALE	573	548	531	285
Personale operaio					
	IX	=	=	=	=
	VIII	=	=	=	=
	VII	5	5	5	4
	VI	89	84	81	41
	V	259	236	232	131
	IV	135	133	129	34
	III	5	4	4	3
	II	1	1	1	1
	I	=	=	=	=
	TOTALE	494	463	452	214
TOTALE GENERALE		1.087	1.028	999	512

2.3 Personale di altre Amministrazioni in servizio presso il Consorzio in posizione di distacco

Al 1° gennaio 1995 risultavano distaccati presso il CAP 19 unità di personale militare delle capitanerie di porto per svolgere compiti attinenti alla sicurezza portuale e al demanio marittimo. Con la costituzione dell'autorità portua-

le, sono state ricomprese nelle competenze dell'Autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione per cui il personale militare distaccato, non permanendo più le ragioni del distacco, è stato restituito all'Amministrazione militare di appartenenza, con la sola eccezione di due unità temporaneamente conservate nella posizione di distacco per consentire la prosecuzione dell'attività inerente alle concessioni demaniali, cui erano assegnati da tempo, onde consentire in tale settore l'inserimento del personale dell'autorità portuale.

2.4 Personale del Consorzio in servizio presso le società operative in posizione di distacco

Nella tabella n. 4 che segue si riporta poi il numero dei dipendenti del CAP in servizio presso il CAP medesimo e di quelli distaccati presso le società operative.

TABELLA N. 4

ORGANICO

	1991			1992			1993			1994		
	Dipen. Ente	Dipen. Diretti	TOTALE	Dipen. Ente	Dipen. Diretti	TOTALE	Dipen. Ente	Dipen. Diretti	TOTALE	Dipen. Ente	Dipen. Diretti	TOTALE
C.A.P.	915	=	915	874	=	874	733	=	733	405	=	405
<u>SOCIETA':</u>												
SISTEMI E TELAMATICA	38	20	58	37	19	56	34	21	55	10	28	38
PORTO PETROLI	27	92	119	25	95	120	25	95	120	13	107	120
AEROPORTO	68	72	140	64	72	136	62	74	136	31	78	109
TERMINAL CONTENITORI	=	45	45	=	43	43	63	78	141	32	125	157
MERCI CONVENZIONALI	=	26	26	=	27	27	=	27	27	=	27	27
RIPARAZIONI NAVALI	2	3	5	2	3	5	3	3	6	2	4	6
SERVIZI ECOLOGICI	7	13	20	7	17	24	6	17	23	=	17	17
PORTO DI GENOVA	16	14	30	5	16	21	5	15	20	=	14	14
STAZIONI MARITTIME	14	1	15	14	2	16	14	6	20	4	15	19
FINPORTO	=	3	3	=	4	4	=	4	4	=	5	5
TERMINAL FRUTTA							2	=	2	1	15	16
GENOA TERMINAL							27	=	27	1	15	16
TERMINAL RINFUSE							25	=	25	4	11	15
V.T.E.										2	284	286
TOTALE SOCIETA'	172	289	461	154	298	452	266	340	606	107	814	921
TOTALE	1.067	289	1.376	1.028	298	1.326	999	340	1.339	512	420	932

Come risulta dal prospetto che precede sono continuate nel triennio in esame le riduzioni del personale che dalle 1.087 unità complessive al 1° gennaio 1992 si è giunti alle 512 al 1° gennaio 1995.

Tali riduzioni sono in relazione alle diverse disposizioni di legge succedutesi nel tempo mirate a far sì che le dotazioni organiche del CAP di Genova come degli altri enti portuali corrispondessero alle effettive necessità di funzionamento.

Ed a questo riguardo occorre menzionare innanzitutto il decreto ministeriale 6 giugno 1990 (emanato dal Ministro della Marina Mercantile di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ⁹ in applicazione del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1990, n. 58) che fissò in 1.049 unità la dotazione organica del Consorzio da raggiungere entro il 31 dicembre 1992 e in 282 le unità da collocare in quiescenza mediante pensionamento anticipato nel triennio 1990-1992. Hanno poi fatto seguito i decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 8 e 12 aprile 1994 emanati in applicazione del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100 ¹⁰ che, per il porto di Genova, partendo dalla consistenza organica alle anzidette date di 993 unità hanno previsto il raggiungimento entro il 31 dicembre 1996 di 376 unità suddivise come da prospetto che segue:

⁹ Pubblicato sulla G.U. n. 177 del 31 luglio 1990.

¹⁰ Successivamente reiterato e finora non convertito in legge che ha previsto ulteriori mille unità dei dipendenti degli enti portuali e anche aziende dei mezzi meccanici da collocare in pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 1996.

TABELLA N. 5

- Dirigenti	6
- Quadri	
Livello IX	1
" VIII	4
" VII	15
- Impiegati	
Livello IX	=
" VIII	=
" VII	11
" VI	54
" V	63
" IV	12
" III	=
" II	=
" I	=
- Operai	
Livello VII	=
" VI	19
" V	97
" IV	89
" III	4
" II	1
" I	=

Il numero dei prepensionamenti consentiti è stato fissato in 390 unità con una eccedenza di 227 unità (differenza tra la pianta organica esistente al 12 aprile 1994 di 993 unità e la pianta organica finale di 376 unità incrementata dei pensionamenti anticipati consentiti di 390 unità).

Peraltro le surriferite consistenze organiche e le indicate eccedenze dovranno essere verificate dall'autorità portuale di Genova, di cui si dirà in seguito.

Per quanto concerne il personale del CAP distaccato presso le Società del sistema, i prospetti precedenti evidenziano nel succedersi del triennio un

andamento anomalo, risultando 172 distacchi al 1° gennaio 1992, 154 al 1° gennaio 1993, 266 al 1° gennaio 1994 e 107 al 1° gennaio 1995.

Sull'utilizzo dell'istituto del distacco ci si è molto soffermati nelle precedenti relazioni per evidenziare che se esso ovviava a problemi occupazionali non contribuiva però a creare condizioni di lavoro pacifiche nell'ambito delle imprese, in quanto si determinavano trattamenti economici differenziati tra lavoratori assunti direttamente dalle imprese e quelli distaccati, entrambi applicati alle stesse mansioni, tenuto conto che i dipendenti distaccati conservavano i trattamenti goduti presso il CAP.

Peraltro detta diversificazione di trattamenti economici è destinata a durare, in quanto la legge n. 84 del 1994, all'art. 23, ha introdotto per il personale soprannumerario dell'autorità portuale (già dell'organizzazione portuale) l'istituto della mobilità temporanea (commutantesi in comando o distacco) presso le società operative o le imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali, con conservazione ad personam del trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino al riassorbimento.

2.5 Disciplina del trattamento economico

Per quanto riguarda il trattamento economico dei dirigenti - per i quali vige il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali - il CAP ha applicato (dopo averlo recepito con apposita delibera assembleare) l'accordo del 19 febbraio 1992.

Sono stati infatti erogati i previsti incrementi a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 1992 (L. 219.000 mensili) e dal 1° gennaio 1993 (ulteriori L. 250.000 mensili). Attualmente il trattamento economico è ancora regolato da detto contratto.

Il rimanente personale del Consorzio ha continuato ad essere disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 1988-1990, recepito dall'Assemblea generale con verbale n. 6 del 23 giugno 1989 e scaduto il 31 dicembre 1990.

Con riferimento all'area attribuita alla contrattazione integrativa, si elencano gli accordi integrativi intervenuti in sede locale durante il periodo di vacanza:

TABELLA N. 6

DATA	SOCIETA' OPERATIVA INTERESSATA O CONSORZIO	OGGETTO
07-01-91	TERMINAL CONTENITORI	PRODUTTIVITA'
06-02-91	CAP - MANUTENZIONE	PROFILO PROFESSIONALE
16-03-91	TERMINAL CONTENITORI	PRODUTTIVITA'
18-03-91	CAP	RELAZIONI SINDACALI
10-04-91	MERCI CONVENZIONALI	PRODUTTIVITA'
28.05.91	AEROPORTO SPA	ASSUNZIONI
18-06-91	MERCI CONVENZIONALI	PRODUTTIVITA'
28-06-91	AEROPORTO SPA	ORGANIZZAZIONE
16-10-91	CAP	PRODUTTIVITA'
19-12-91	SISTEMI-TELEMATICA SPA	ORGANIZZAZIONE
28.04-92	CAP-MANOVRE FERROVIARIE	PRODUTTIVITA'
06-05-92	PORTO PETROLI SPA	INCENTIVO
16.07.92	CAP	ISCRIZIONE CPDEL
13-07-93	RINFUSE SPA	DISTACCO
21-01-94	PORTO PETROLI SPA	ORGANIZZ. E PRODUTTIVITA'
06-05-94	STAZ. MARITTIMA SPA	ORGANIZZ. E PRODUTTIVITA'
01-08-94	CAP-MANOVRE FERROVIARIE	ORGANIZZ. E PRODUTTIVITA'
11-07-95	PORTO PETROLI SPA	ORGANIZZ. E PRODUTTIVITA'

2.6 Adempimenti in materia di personale previsti dalla legge n. 84

Con la costituzione dell'autorità portuale disposta dal 1° gennaio 1995, il commissario di detta autorità ha proceduto a trasferire, in conformità di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, della legge n. 84 del 1994 il personale dell'organizzazione portuale alle dipendenze dell'autorità portuale di Genova. La mancata tempestiva attivazione degli organi istituzionali dell'autorità portuale si è riverberata negativamente anche sulla politica del personale, determinando una grave incertezza in ordine alla sorte del personale stesso per carenza della fissazione dell'organico, che è sottoposta alla particolare procedura di cui all'art. 9, comma 3, lett. i), (è il comitato portuale a deliberare, su proposta del